



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it

codice ufficio: UFZQUI tel 08119911330



Co-funded by the
European Union

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0014040 del 06/11/2023
II (Uscita)

Ai Sigg. genitori
Ai docenti
Al personale ATA
AI DSGA
Alla bacheca del RE
All'albo online/Sito web

OGGETTO: INFORMATIVA AI GENITORI- Assicurazione a. s. 2023-2024

Il decreto legge 48/2023, noto come Decreto Lavoro, ha esteso, solo per l'anno scolastico 2023/2024, al personale della scuola e agli studenti l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di sperimentare l'impatto della tutela assicurativa per le attività di insegnamento-apprendimento.

In merito alle novità previste dall'art. 18 del DL. n.48/2023, convertito in Legge con Decreto del 03Luglio 2023 n.85, è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL degli alunni/studenti e del personale scolastico.

TUTELA ASSICURATIVA PRECEDENTE ALL'ART.18 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 (ALUNNI)

La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, era prevista a partire dalla scuola primaria e trovava applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame; ivi comprese esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli alunni a terzi, o dagli stessi subiti (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta).

ESTENSIONE - TUTELA ASSICURATIVA IN BASE ALL'ART.18 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 (ALUNNI)

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela ma da sempre coperti dalla scuola mediante l'assicurazione integrativa privata. L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti

scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Restano esclusi gli infortuni in itinere.

Resta esclusa la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

TUTELE INFORTUNISTICHE

Il "Decreto Lavoro" non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile -laddove se ne verificano i presupposti- è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore. **Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica.** Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi. Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di vocidi danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (e.g. infortunio che determinano una minore invalidità permanente ossia di grado inferiore al 6%), **ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido.**

ESTENSIONE - TUTELA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PRIVATA STIPULATA DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Quindi, le prestazioni indicate non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dall'assicurazione integrativa che la scuola stipula, poiché questa **prevede anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo infortuni.**

Ma anche relativamente agli infortuni, l'assicurazione integrativa prevede generalmente, a seconda dei costi individuali scelti e del grado di scuola, **la copertura di tutti gli infortuni occorsi agli alunni anche di lieve entità, il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell'infortunio, compreso il danneggiamento di protesi, occhiali o in alcuni casi del vestiario, spese odontoiatriche, diarie da gesso, danno estetico, lezioni private e rimborsi per la perdita del bagaglio e l'assistenza sanitaria all'estero per i viaggi di istruzione.** Si tratta di prestazioni che, evitano nella maggior parte dei casi il contenzioso giudiziario conseguente alla richieste di risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante le attività, con benefici a vantaggio delle famiglie. L'assicurazione integrativa assume la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale, civile e penale; in più è previsto il rimborso delle spese legali entro i limiti dei massimali previsti in polizza.

Alla luce di tutti i chiarimenti forniti, nonostante le recenti **estensioni limitate SOLO all'a. s. 2023/2024**, l'istituzione scolastica, previa condivisione con i membri del C.I., ritiene non opportuno

rinunciare alla stipula di una polizza assicurativa integrativa dalle condizioni contrattuali vantaggiose a garanzia di una concreta tutela per le famiglie, sia per i danni subiti dagli studentiche non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione INAIL, sia per i danni causati dai figli a terzi. Seguirà una circolare sulle modalità operative di pagamento della quota assicurativa alunni mediante PagoPA.

Certa della Vs fattiva collaborazione, si ringrazia.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993*

In allegato:

- *Circolare Inail n.45 del 26 Ottobre 2023.*